

14 aprile 2009

COMUNICATO ALLA CATEGORIA NCC
VITTORIA FEDERNOLEGGIO AL CONSIGLIO DI STATO

Federnoleggio, mantenendo costante il proprio impegno di vigilanza ed intervento a supporto della Categoria che rappresenta, ha sostenuto con successo la difesa dei colleghi rimasti recentemente vittime della campagna mediatica, spesso illegittima, avviata da Roma contro gli NCC di tutta Italia.

L'ennesima vittoria legale che Federnoleggio ha conseguito oggi al Consiglio di Stato con l'avvocato Pietro Troianello, docente universitario di Diritto Comunitario, conferma la nostra giusta interpretazione della L.21/92 che si è cercato di stravolgere con l'inserimento, nel Milleproroghe, dell'emendamento capestro per tutti gli NCC italiani.

Emendamento dettato dall'interesse di pochi personaggi, malaugurati consiglieri di parte dell'Amministrazione capitolina e responsabili della campagna mediatica contro i noleggiatori che Federnoleggio, con l'appoggio di tutta la Categoria, delle altre Associazioni e con la parte migliore della politica nazionale, spera di riuscire a debellare definitivamente.

Allegata Ordinanza Consiglio di Stato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 820/09
Registro Generale: 959/2009

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Domenico La Medica
Cons. Claudio Marchitello
Cons. Aldo Scola
Cons. Vito Poli
Cons. Nicola Russo Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **07 Aprile 2009**.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

EMI RAFFA

rappresentato e difeso da:

Avv. *FRANC PORCAR*
Avv. *GIUSEPP BONSEGN*

con domicilio eletto in Roma

VIA LEONE IV
presso
PIETRO TROIANIELLO
contro

ONTERONI DI LE
non costituitosi;

Interveniente ad Adiuvandum
FEDERNOLEGGIO

rappresentato e difeso da:

Avv. *ANDRE RIANN*

EDG

con domicilio eletto in Roma

Avv. *PIETRO TROIANELLO*

VIA DELLA GIULIANA

presso

PIETRO TROIANELLO

per la riforma dell'ordinanza del **TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 96/2009**, resa tra le parti, concernente **DECADENZA AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**:

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di;

FEDERNOLEGGIO

Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati L. Franzì per delega degli Avv. F. Porcar - G. Bouse - A. Riann - P. Troianiello.

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, propria della fase cautelare, l'appello in esame appare fornito di apprezzabili profili di fondatezza, segnatamente per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 2 L. 25 gennaio 1992, n. 21 (c.d. legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea), il quale individua due possibilità alternative al fine di rendere legittimo lo svolgimento del servizio (cfr. Cons. St., Sez. II, 11 dicembre 1996, n. 1665).

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 959/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 07 Aprile 2009

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 959/2009) è stata trasmessa al

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE

upg